



**ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL
FONDO COMUNE DI ATENEO**

Il giorno 06 maggio 2025 presso l'Università degli Studi dell'Insubria si riuniscono la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale.

Sulla base delle seguenti

PREMESSE

VISTO l'art. 66 del DPR 382/80, recante disposizioni in materia di Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca stipulati dalle Università per conto terzi;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge n. 255/81 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, che prevede che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni per conto terzi, venga destinata ad un Fondo Comune di Ateneo da ripartire tra il personale non docente dell'Ateneo stesso, non compreso fra il personale che collabora direttamente a tali prestazioni;

VISTA la Legge 19 ottobre 1999 n. 370, in particolare l'art. 4, comma 5, che rimette la materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, soprarichiamato, all'autonoma determinazione degli Atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate;

ACCERTATO che annualmente, in sede di bilancio consuntivo, viene costituito l'ammontare del Fondo comune d'Ateneo, che deriva dal totale degli impegni contabilizzati alla categoria 2 capitolo 110 - "Compensi al personale tecnico-amministrativo su proventi prestazioni conto terzi - Fondo comune di Ateneo" al momento della liquidazione dei progetti conto terzi effettuata nel corso dell'esercizio finanziario;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi, emanato con Decreto Rettorale 25 giugno 2007, n. 11575, modifiche con Decreto Rettorale 3 dicembre 2021, n. 1116, in particolare l'art. 7 (Quota di prelievo) che definisce la percentuale sul corrispettivo da destinare al Fondo Comune di Ateneo;

CONSIDERATO OPPORTUNO concordare i criteri per la distribuzione delle risorse derivanti dai proventi delle prestazioni conto terzi, di cui sopra;

RIHIAMATO il parere favore del Collegio dei Revisori in data 16 aprile 2025;

Tutto ciò premesso e considerato

in data 06 maggio 2025 alle ore 10:55 in presenza presso la Sala del Consiglio in Via Ravasi, 2 a Varese e a distanza mediante piattaforma Teams,

la **Delegazione trattante di Parte Pubblica** dell'Università degli studi dell'Insubria, composta dalle seguenti persone



Rettrice Prof.ssa Maria Pierro	approva
Direttore Generale Dott. Antonio Romeo	approva
Dirigente Dott.ssa Elena La Torre	approva

e la **Delegazione di Parte Sindacale** composta dalle seguenti persone:

Per la RSU

Erica Aceti	approva
Paolo Azimonti	assente
Giuseppe Caramazza	approva
Roberto Gambillara	approva
Maristella Mastore	approva
Sonia Mosconi	approva

Per la FLC/CGIL Giampietro Santinelli	approva
Per CISL FSUR Angelo Vicini	assente
Per la GILDA UNAMS	approva
Per la SNALS CONFSAL Matteo Padovan	approva
Per la UIL – RUA Santo Zema	parere favorevole

sottoscrivono il presente Accordo per la distribuzione del Fondo Comune di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria fino a nuove disposizioni

ART. 1 - Premesse

Le premesse richiamate nel presente Accordo per la distribuzione del Fondo Comune di Ateneo devono intendersi qui integralmente riportate e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - Aveni diritto

Il fondo comune spetta ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato o determinato inquadrati nelle Aree professionali degli Operatori, Collaboratori, Funzionari (escluso il personale dell'Area EP) che non hanno percepito direttamente proventi per attività in conto terzi nell'anno di riferimento, in misura pari o superiore a 200,00.

Per il personale avente diritto tale somma è corrisposta su base giornaliera, fissa e continuativa e non è soggetta a valutazione. E' ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare ed è proporzionata al regime orario (cfr riepilogo eventi riportato in tabella 1/A).



Tabella 1/A – per pagamenti

Criteri di ripartizione

Le risorse spettanti, non soggette a performance, vengono ripartite tra il personale a tempo indeterminato e determinato, in base alla presenza in servizio maturata nell'anno di riferimento.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, la quota spettante è riproporzionata alla percentuale di part-time.

Determinano una riduzione della quota spettante:

1. Comandi in uscita presso altra Amministrazione;
2. Scioperi;
3. Malattie (limitatamente ai primi 10 giorni che vengono decurtati ai sensi dell'art. 71 della L. 133/2008);
4. Permesso per visite mediche/terapie/esami a giornata;
5. Congedo per cure invalidi ex art. 7 D.L. 119/2011 (ai sensi dell'art. 7 c. 3 si applica il medesimo regime economico delle assenze per malattia);
6. Aspettativa per dottorato di ricerca con assegni (ai sensi dell'orientamento applicativo ARAN CIRU 55, il trattamento economico accessorio non può essere corrisposto);
7. Aspettative/congedi non retribuiti (ad esclusione dei congedi parentali);
8. Congedo straordinario retribuito ex art. 42 c. 5 ss. D.Lgs. 151/2001 (la norma testualmente stabilisce che *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento”*);
9. Sanzione disciplinare che comporta la sospensione dal servizio;
10. Assenza ingiustificata.

Qualsiasi assenza a giornata di natura diversa da quelle sopra elencate non determina una riduzione delle quote.

Varese, 06 maggio 2025